

STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

Giuseppe Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Ersilia Manzo

Dottore Commercialista
Revisore legale

Matteo Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Gloria Mango

Dottore Commercialista
Revisore legale

Francesco Migliozi

Dottore Commercialista
Revisore legale

Francesco Campobasso

Dottore Commercialista
Revisore legale

Pietro Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Anna Antonella Trotta

Dottore Commercialista

Napoli, 7 li dicembre 2022

CIRCOLARE N.12/2022

In data 18.11.2022 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto-legge n. 176 recante ulteriori misure urgenti in materia di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, c.d. decreto "Aiuti-quater".

Si segnalano di seguito le principali novità:

1.Modifiche al c.d. "Superbonus del 110%"

Tra le principali novità si evidenzia:

- la riduzione al 90% della misura della detrazione per gli interventi in condomini ed edifici con più unità immobiliari distintamente accatastate già a decorrere dal 2023, fatta eccezione per gli interventi con CILA presentata entro il 25.11.2022 e delibera condominiale adottata entro il 24.11.2022;
- il prolungamento al 31.3.2023 del termine entro cui è possibile sostenere le spese per gli interventi sulle c.d. "villette" fruendo dell'aliquota al 110%, se al 30.9.2022 i lavori sono stati eseguiti per almeno il 30%;
- la possibilità di rateizzare il credito derivante da sconto in fattura/cessione del credito in 10 quote annuali di pari importo (anziché 5 o 4), per i crediti derivanti da opzioni comunicate all'Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2022.

Riduzione dell'aliquota dal 110% al 90%

Modificando il co. 8-bis dell'art. 119 del DL 34/2020, è previsto che gli interventi agevolati, che vengono effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti, purché composti da massimo quattro unità immobiliari, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio (sempre nel limite delle due unità immobiliari per gli interventi di riqualificazione energetica), al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, beneficino del superbonus nella misura del:

- 110%, per le spese sostenute, a decorrere dall'1.7.2020, sino al 31.12.2022;
- 90%, per le spese sostenute nell'anno 2023;
- 70%, per le spese sostenute nell'anno 2024;
- 65%, per le spese sostenute nell'anno 2025.

Via Santa Lucia, 50 – 80132

NAPOLI

Tel. +39 081 7644052

Fax. +39 081 2452395

segreteria@studiosignoriello.it

Via Arenula, 29 – 00186

ROMA

Tel. +39 06 85300781

Fax. +39 06 92956546

segreteriaarm@studiosignoriello.it

La riduzione dell'aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2023, tuttavia, non si applica:

- agli interventi per i quali al 25.11.2022 è stata presentata la CILA e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25.11.2022;
- agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 25.11.2022 risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Interventi sulle "villette" delle persone fisiche

Per le persone fisiche che effettuano interventi su edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari "indipendenti e autonome" site in edifici plurifamiliari, il superbonus continua a spettare nella misura del 110% con riguardo alle spese sostenute entro il 31.3.2023 (non più quindi soltanto fino al 31.12.2022), a condizione che alla data del 30.9.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

- I medesimi soggetti di cui alla suddetta lett. b) del co. 9, tuttavia, hanno diritto al superbonus nella misura del 90% in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2023 se hanno avviato gli interventi a partire dall'1.1.2023, ma a condizione che:
- il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto degli interventi;
- l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente abbia un "reddito di riferimento" non superiore a 15.000,00 euro, determinato secondo le modalità stabilite dal co. 8-bis.1 introdotto nell'art. 119 del DL 34/2020 dal decreto "Aiuti-quater".

Cessazione della detrazione e sconto sul corrispettivo

Utilizzo del credito in 10 rate

Per gli interventi che danno diritto al superbonus, viene introdotta la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura, inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2022 e non ancora utilizzati, anziché in 4 o 5 rate.

A tal fine, dovrà essere inviata all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione da parte del fornitore o del cessionario secondo le modalità attuative che verranno definite da un successivo provvedimento della stessa Agenzia.

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno continua a non poter essere fruita negli anni successivi né a poter essere richiesta a rimborso.

2.Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas-

Proroga per il mese di dicembre 2022

L'art. 1 del DL 176/2022 prevede l'estensione anche per il mese di dicembre 2022 dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, riconosciuti dall'art. 1 del DL 144/2022 (c.d. "Aiuti-ter") per i mesi di ottobre e novembre 2022.

In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:

- per le imprese energivore, un credito d'imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
- per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, un credito d'imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
- per le imprese gasivore, un credito d'imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel mese di dicembre 2022;
- per le imprese non gasivore, un credito d'imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel mese di dicembre 2022.

Tali crediti d'imposta:

- devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, entro il 30.6.2023;
- possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d'imposta entro il 30.6.2023;
- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP.

Entro il 16.3.2023 i beneficiari dei crediti d'imposta dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l'importo del credito maturato nel 2022.

3.Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette

L'art. 3 del DL 176/2022 ha introdotto la possibilità, per le imprese con utenze collocate in Italia, di rateizzare gli importi delle bollette, per i consumi effettuati dall'1.10.2022 al 31.3.2023 e fatturati entro il 30.9.2023, eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo tra l'1.1.2021 e il 31.12.2021.

Per assicurare la più ampia applicazione della misura, vengono introdotte due garanzie SACE, una a favore delle imprese di assicurazione che stipulino, con l'impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sul credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia e l'altra sui finanziamenti per i fornitori di energia elettrica e gas.

L'adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per i periodi corrispondenti.

Rateizzazione degli aumenti delle bollette

Le imprese con utenze collocate in Italia ad esse intestate possono chiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo tra l'1.1.2021 e il 31.12.2021.

La misura opera per i consumi effettuati dall'1.10.2022 al 31.3.2023 e fatturati entro il 30.9.2023.

Per accedere alla misura, le imprese interessate devono formulare un'istanza ai fornitori, secondo le modalità che saranno definite con un decreto ministeriale, da adottare entro il 19.12.2022

Il fornitore, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, deve offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante:

- l'ammontare degli importi dovuti;
- l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata;
- le date di scadenza di ciascuna rata;
- la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili.

L'obbligo di offrire la proposta di rateizzazione presuppone:

- l'effettivo rilascio di una garanzia SACE sui finanziamenti richiesti dai fornitori;
- l'effettiva disponibilità di almeno un'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare, con l'impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia.

In caso di inadempimento di due rate anche non consecutive, l'impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.

4.Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere e termali- Utilizzo in compensazione

Con la ris. Agenzia delle Entrate 23.11.2022 n. 70, è stato istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d'imposta riconosciuto per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all'aria aperta, ai sensi dell'art. 79 del DL 14.8.2020 n. 104, conv. L. 13.10.2020 n. 126, e del decreto del Ministro del Turismo 17.3.2022.

Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio "Cassetto fiscale", accessibile dall'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Per l'utilizzo in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, del credito d'imposta in esame, è stato istituito il codice tributo "6991", denominato *"Credito d'imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all'aria aperta - art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104"*.

Il modello F24 deve essere presentato unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

5.Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid- Proroga al 31.1.2023

Il termine per la presentazione dell'autodichiarazione, precedentemente fissato al 30.11.2022, è stato prorogato al 31.1.2023 in seguito alle difficoltà riscontrate negli ultimi giorni per l'accesso alla sezione trasparenza del sito relativo al Registro nazionale degli aiuti di Stato.

A seguito della proroga del termine per la presentazione dell'autodichiarazione, il termine per il riversamento degli aiuti eccedenti i massimali, o per il loro scomputo da aiuti successivamente ricevuti, è stato stabilito:

- anch'esso al 31.1.2023;
- oppure, se successivo al 31.1.2023, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021.

6. Principali adempimenti

SCADENZA	ADEMPIMENTO	
15.12.2022	Trasmissione dati acquisiti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. La comunicazione non riguarda: • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.12.2022	Saldo IMU 2022	I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2022: • sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2022; • con eventuale conguaglio rispetto a quanto versato come prima rata; • salvo poter beneficiare dell'esonero dal pagamento dell'IMU dovuta per il 2022, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'art. 78 co. 3 - 4 del DL 14.8.2020 n. 104 (conv. L. 13.10.2020 n. 126) e dell'art. 12 co. 1 - 2 del DL 18.11.2022 n. 176. Dal 2022 sono comunque diventati esenti i c.d. "immobili merce".

16.12.2022	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di novembre 2022; • versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di novembre 2022; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di novembre 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2022 non è di almeno 500,00 euro.
27.12.2022	Versamenti acconto IVA	I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, devono versare l'acconto IVA relativo al 2022.
	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di novembre 2022, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica.

		I soggetti che, nel mese di novembre 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: • i modelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
--	--	--

Come è noto è in discussione la finanziaria 2023 che ci si augura sarà approvata nei prossimi giorni e che porterà cambiamenti in materia fiscale, con la prossima circolare sarà dato ampio spazio alle novità di cui oggi si hanno solo indiscrezioni a mezzo stampa.

Per ulteriori chiarimenti lo Studio resta a Vs. completa disposizione.

Dott. Giuseppe Signoriello

